

**D.g.r. 20 dicembre 2017 - n. X/7607****Piano di ispezione ambientale a livello regionale relativo alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), ai sensi dei commi 11-bis e 11-ter dell'art. 29-decies del d.lgs. 152/06**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ed in particolare, il CAPO I «Disposizioni comuni» ed il Capo II «Disposizioni per le attività elencate nell'allegato 1» inerente la disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati Membri (2001/331/CE);
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare, la Parte Seconda «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC), come modificato e integrato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 «Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)»;
- il d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105 recante «Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.»
- il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 14 inerente la «Semplificazione dei controlli sulle imprese;

Richiamata la legge regionale 5 gennaio 2000, n.1, come successivamente integrata e modificata, concernente il riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1988, n.112;

Rammentato che:

- le Province lombarde, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 2 della l.r. 24/2006, come modificato dall'art. 9 della l.r. 5 agosto 2014, n. 24, a partire dal 1 gennaio 2008, sono l'Autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 8, comma 2 ter, della l.r. 24/2006 e dell'art. 17, comma 1, della l.r. 26/2003;
- Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 8, comma 2 ter, della l.r. 24/2006, come modificato dall'art. 9, comma 2, lett. b), della l.r. 5 agosto 2014, n. 24, ha provveduto, in qualità di Autorità Competente, al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) alle installazioni esistenti qualificate come <<non già soggette ad AIA>>, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i-quinquies) del d.lgs. 152/06, entro il termine del 7 luglio 2015 previsto dall'art. 29, comma 2 del d.lgs. 46/2014;
- la competenza di Regione Lombardia, per gli impianti espressamente indicati all'art. 17, comma 1, lett. c) quater) della l.r. 26/2003 ed all'art. 8, comma 2 ter della l.r. 24/2006, si è esaurita con il rilascio della prima A.I.A., pertanto le funzioni amministrative in materia di A.I.A. relative a detti impianti, compresi gli adempimenti di cui al d.p.r. 157/2011, sono conferite alle Province ;
- la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l.r. 24/2006, stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;
- ARPA Lombardia, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della l.r. 24/2006, esercita le funzioni di controllo sugli impianti industriali;
- le Autorità Competenti in materia di A.I.A., ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del d.lgs. 152/06, si avvalgono di ARPA per l'accertamento del rispetto delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;

Rammentato altresì che la l.r. 14 agosto 1999, n. 16 «Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA », secondo quanto riportato agli articoli 3 e 5, prevede che ARPA svolga le attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni

contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela ambientale;

Atteso che, secondo quanto stabilito dall'articolo 29-decies, comma 11-bis, del d.lgs. 152/06, le attività ispettive in sito presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:

- a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- b) l'identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
- d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
- f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione;

Atteso altresì che, secondo quanto stabilito dall'articolo 29-decies, comma 11-ter, del d.lgs. 152/06, sulla base delle procedure di cui al suddetto piano di ispezione sono definiti i programmi per le ispezioni ambientali ordinarie nei quali il periodo fra due visite in loco per ciascuna installazione soggetta ad A.I.A. deve essere determinato sulla base di una valutazione sistematica sui rischi ambientali della installazione medesima che consideri almeno:

- a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009);

Richiamata la d.g.r. 18 febbraio 2015, n. 3151 con la quale:

- è stata approvata la «Metodologia per la predisposizione del piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) collocate in Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter del d.lgs. 152/06» in quanto ritenuta rispondente ai requisiti dei sopra richiamati commi dell'art. 29-decies del d.lgs. 152/06;
- è stata definita la necessità di un periodo transitorio di sperimentazione delle metodologia medesima basata sull'utilizzo dello Strumento di Supporto alla Pianificazione dei Controlli (di seguito SSPC) predisposto da ARPA Lombardia;
- è stato dato mandato alla Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile di definire, in accordo con ARPA, la programmazione dei controlli per l'anno 2015 secondo i principi di cui all'art. 29-decies, comma 11-bis del d.lgs. 152/06, nonché la programmazione dei controlli per il triennio 2016-2018;

Dato atto che la programmazione dei controlli ordinari presso le installazioni soggette ad A.I.A. è stata effettuata nel periodo 2015-2017 sulla base della prima sperimentazione del SSPC, nel rispetto dei principi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del d.lgs. 152/06, ed è stata attuata attraverso modalità operative basate sulla condivisione delle attività ispettive annuali da realizzarsi su proposta di Arpa Lombardia alla Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia;

Rilevato che nel suddetto periodo di attività ispettiva (2015-2017), in attuazione della predetta delibera, si è potuto constatare la rispondenza dello strumento SSPC ai requisiti di norma nonché, in generale, una adeguata risposta alle attese derivanti dall'esperienza pregressa in materia di controlli AIA;

Considerato quindi che, in esito alla predetta fase di sperimentazione, si possa procedere con la definizione del Piano di ispezione ambientale a livello regionale relativo alle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), come

## Serie Ordinaria n. 1 - Martedì 02 gennaio 2018

previsto dai commi 11-bis e 11-ter dell'art. 29-decies del D.lgs. 152/06;

Rilevata la opportunità di confermare l'utilizzo del SSPC, approvato con la succitata deliberazione, quale strumento da utilizzarsi per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie, tenendo conto degli esiti del periodo transitorio di sperimentazione attuato e delle ulteriori pertinenti disposizioni normative intervenute;

Visto l'Allegato «Piano di ispezione ambientale di Regione Lombardia relativo alle attività ispettive presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del d.lgs. 152/06», parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale, tra l'altro:

- è indicata la modalità di determinazione della frequenza dei controlli presso le installazioni A.I.A. in relazione al valore dell'indice di rischio ottenuto con l'applicazione dell'SSPC;
- è stabilito che la programmazione dei controlli ordinari discendente dal Piano sarà predisposta su base triennale da ARPA Lombardia, mediante l'applicazione del Sistema SSPC, e quindi proposto alla competente Direzione di Regione Lombardia per la relativa approvazione;
- per garantire uniformità di trattamento delle installazioni AIA, eventuali revisioni del Piano, ovvero adeguamenti della Programmazione triennale a intervenuti e pertinenti provvedimenti di pianificazione regionale, sono previsti alla fine del primo triennio utile;
- per la razionalizzazione e la standardizzazione delle attività di controllo, nonché ai fini della semplificazione per le imprese, si ribadisce la necessità di valorizzare la sinergia tra le attività ispettive «ambientali» da svolgersi presso l'installazione IPPC con particolare riferimento a quelle in materia di «A.I.A.», «rischio di incidente rilevante» e «direttiva nitrati» prevedendo lo sviluppo di strumenti operativi quali la condivisione e la sottoscrizione di specifici protocolli tra le competenti Direzioni Generali di Regione Lombardia (D.G. Ambiente, D.G. Agricoltura) e ARPA Lombardia;
- per assicurare l'efficacia delle attività di controllo in relazione al rischio ambientale connesso all'esercizio dell'installazione A.I.A., sono previste indicazioni volte a sostenere un approccio operativo basato sull'esame preliminare degli aspetti critici e comunque rilevanti sotto il profilo ambientale e sullo svolgimento dell'attività di accertamento in loco finalizzata prioritariamente alla verifica delle prescrizioni autorizzative che incidono su tali aspetti;

Dato atto che, con nota del 16 novembre 2017 (in atti regionali di protocollo n. T1.2017.0065973), il suddetto Piano è stato trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e per conoscenza all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle A.I.A. statali ricadenti nel territorio lombardo come richiesto dall'articolo 11-bis del d.lgs. 152/06;

Atteso che il MATTM con nota del 6 dicembre 2017, protocollo m\_amte.DVA.Registro Ufficiale. U.0028353 (in atti regionali di protocollo n. T1.2017.0069763 del 6 dicembre 2017), ha invitato ISPRA a manifestare il proprio avviso sul suddetto documento non rilevando, per il resto, alcuna osservazione sulla proposta di Piano;

Richiamata la nota di ISPRA del 15 dicembre 2017, protocollo generale nr. 0062470, (in atti regionali di protocollo T1.2017.0071546 del 19 dicembre 2017) con cui l'istituto fa presente di aver emesso la programmazione relativa alle attività ispettive del 2018 presso le installazioni AIA statali, la quale contiene tutte le indicazioni recepite da ARPA Lombardia, e che pertanto non ritiene di dover esprimere ulteriore parere;

Ritenuto conseguentemente di approvare tale piano d'ispezione ambientale al fine di adempiere alle disposizioni di cui dall'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del d.lgs. 152/06 concernenti la programmazione delle visite ispettive presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) operanti sul territorio di Regione Lombardia;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'Allegato «Piano di ispezione ambien-

tale di Regione Lombardia relativo alle attività ispettive presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del d.lgs. 152/06»;

2. di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile l'adozione dei provvedimenti di approvazione, su proposta di ARPA Lombardia, del Programma delle ispezioni ordinarie nelle installazioni soggette ad A.I.A. per il triennio 2018-2020 e dei successivi Programmi triennali;

3. di disporre che il presente atto venga trasmesso a tutte le Province, alla Città Metropolitana di Milano e ad ARPA Lombardia, ovvero venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

## **Piano di ispezione ambientale di Regione Lombardia relativo alle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).**

### **Sommario**

1. Premessa
2. Il Piano di ispezione ambientale a livello regionale
3. Elementi del Piano.
  - 3.1 Analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti
    - 3.1.1 Qualità dell'aria
    - 3.1.2 La qualità delle acque superficiali;
    - 3.1.3 Vulnerabilità territoriale
  - 3.2 Identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione
  - 3.3 Registro delle installazioni coperte dal piano
    - 3.3.1 AIA di competenza statale
    - 3.3.2 AIA di competenza regionale
  - 3.4 Procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie
    - 3.4.1 Programmazione delle ispezioni ambientali ordinarie
    - 3.4.2 Coordinamento con i controlli ordinari presso le AIA di competenza statale
    - 3.4.3 Procedure per le ispezioni straordinarie
    - 3.4.4 Indicazioni per il coordinamento delle attività di ispezione in capo a differenti autorità
    - 3.4.5 Coordinamento tra controlli AIA e controlli di aziende a rischio di incidente rilevante
    - 3.4.6 Coordinamento tra controlli AIA e controlli in materia di direttiva nitrati
    - 3.4.7 Ulteriori indicazioni sullo svolgimento dei controlli in loco

## 1. Premessa

La direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (di seguito direttiva IED) ha introdotto nuove disposizioni per le installazioni soggette a Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) tra cui quelle in materia di controlli.

Tali nuove disposizioni sono state recepite nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 46/2014 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06.

Si richiamano di seguito le definizioni e le disposizioni di detta normativa di riferimento ritenute rilevanti ai fini della predisposizione del Piano di ispezione ambientale oggetto della presente deliberazione.

### Definizione di ispezione ambientale (art. 5 comma v-quinquies del d.lgs. 152/06)

«ispezione ambientale»: tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

### Condizioni dell'A.I.A. in materia di controlli (art. 29-sexies, commi 6, 6-ter del d.lgs. 152/06)

**L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni**, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione, nonché **l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata** nonché, quando si applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. L'autorizzazione contiene altresì **l'obbligo di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale**. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto del decreto di cui

dall'articolo 33, comma 3-bis, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorità competente in sede di aggiornamento dell'autorizzazione, per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni, su richiesta del gestore, tiene conto dei dati di controllo sull'installazione trasmessi per verificarne la conformità all'autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle emissioni, nonché dei dati reperiti durante le attività di cui all'articolo 29-octies, commi 3 e 4. *[Comma 6]*

**Nell'ambito dei controlli di cui al comma 6 è espressamente prevista un'attività ispettiva presso le installazioni** svolta con oneri a carico del gestore dall'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e **che preveda l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate. Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle attività ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative.** *[Comma 6-ter]*

Rispetto delle condizioni dell'A.I.A. (art. 29-decies, commi 3, 11-bis e 11-ter del d.lgs. 152/06)

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale o, negli altri casi, **l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano**, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore: **a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;** **b) la regolarità dei controlli a carico del gestore**, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione; **c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione** e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto. *[Comma 3]*

**Le attività ispettive in sito** di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, **sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e **caratterizzato**

**dai seguenti elementi:** a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti; b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione; c) un registro delle installazioni coperte dal piano; d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie; e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale; f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione. *[Comma 11-bis]*

**Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati**, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. **Tale periodo è determinato**, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), **sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione** o dalla Provincia autonoma **sui rischi ambientali delle installazioni interessate**, che considera almeno: a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti; b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione; c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009). *[Comma 11-ter]*

In considerazione di quanto sopra richiamato, si rappresenta quanto segue.

Con la D.G.R. 18 febbraio 2015, n. X/3151, sono stati approvati i presupposti metodologici per la redazione del Piano di ispezione ambientale relativo alle installazioni soggette ad A.I.A. operanti sul territorio di Regione Lombardia.

In particolare, nell'allegato alla predetta delibera sono riportati:

- l'analisi degli aspetti ambientali ritenuti maggiormente significativi e pertinenti per il territorio regionale ("qualità dell'aria", "qualità delle acque superficiali", "vulnerabilità territoriale"), finalizzata a valutare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale, gli indici di rischio ambientali connessi alla collocazione geografica ed all'esercizio di una installazione A.I.A. in una determinata area;
- una sintetica descrizione dello strumento denominato "Sistema per il Supporto alla Programmazione dei Controlli (di seguito SSPC) ovvero del metodo attraverso la cui applicazione viene determinato per ciascuna installazione A.I.A. il rischio ambientale complessivo e quindi la frequenza dell'attività ispettiva a cui è soggetta.

Tenuto conto degli esiti del periodo di sperimentazione dell'applicazione del SSPC, si ritiene possa essere confermata la rispondenza dei presupposti metodologici di cui alla sopra richiamata deliberazione ai pertinenti requisiti della normativa comunitaria e nazionale, in particolare, per quanto concerne i criteri per la valutazione sistematica dei rischi ambientali della singola installazione AIA.

## **2. Il Piano di ispezione ambientale a livello regionale**

Ciò premesso, nel presente documento viene descritto il Piano di ispezione ambientale di Regione Lombardia (di seguito **Piano**) predisposto in conformità ai requisiti di cui all'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del D.LGS. 152/06 ai fini della programmazione delle attività ispettive ordinarie e straordinarie presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) operanti sul territorio di Regione Lombardia.

Nella predisposizione del Piano, anche al fine delle disposizioni ivi contenute per la definizione del programma triennale, si è inoltre ritenuto opportuno tenere in considerazione i principi e gli indirizzi in materia di controlli previsti a livello comunitario [*Raccomandazione 2001/331/CE relativa ai criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati Membri*] e a livello nazionale [*decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, art. 14 Semplificazione dei controlli sulle imprese; d.lgs. 105/2015 in materia di controllo di incidenti rilevanti connessi alle sostanze pericolose; intesa sulle linee guida sui controlli ai sensi dell'art. 14, comma 5 del d.l. 5/2012*] al fine di ottimizzare la gestione delle risorse e assicurare una adeguata efficacia delle ispezioni ambientali; in tal senso, si è tenuto conto di fattori quali:

- la funzione delle ispezioni ambientali quale fase fondamentale del processo di attuazione della normativa ambientale il cui obiettivo primario è il conseguimento di un elevato livello di protezione ambientale;
- il riconoscimento negli autocontrolli effettuati dai Gestori delle installazioni soggette ad A.I.A. di un valido strumento sia per la verifica della conformità dell'installazione alle condizioni autorizzative sia per una ottimale gestione degli impianti volta a prevenire malfunzionamenti e conseguenti maggiori impatti sull'ambiente;
- la proporzionalità dei controlli al rischio intrinseco e al potenziale impatto ambientale che caratterizzano le diverse categorie di installazioni soggette ad AIA;
- la valenza del coordinamento delle attività di ispezione ambientale in capo a differenti autorità e dello scambio di informazioni sulle rispettive attività con particolare riferimento agli esiti delle visite in sito.



### 3. Elementi del Piano.

#### 3.1 Analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti

Con riferimento al territorio della Regione Lombardia, sono confermati i "principali problemi ambientali pertinenti" che sono stati individuati nella D.G.R. 3151/2015 e di seguito richiamati:

- Qualità dell'aria;
- Qualità delle acque superficiali;
- Vulnerabilità territoriale.

La caratterizzazione di detti "principali problemi ambientali pertinenti" e l'analisi degli stessi, finalizzata alla valutazione di specifici indici di rischio connessi alla localizzazione dell'installazione in una determinata area del territorio regionale, avviene sulla base di quanto previsto negli strumenti di pianificazione regionale di riferimento; gli aggiornamenti dei pertinenti provvedimenti di pianificazione regionale saranno presi in considerazione nella definizione della programmazione dei controlli ordinari del triennio successivo all'approvazione degli aggiornamenti medesimi, per una adeguata valutazione degli indici di rischio associati alle singole installazioni.

##### 3.1.1 Qualità dell'aria

Le specificità delle condizioni orografiche e meteorologiche delle Regioni del Bacino Padano (perdurante stabilità atmosferica, inversione termica, scarsa ventilazione) favoriscono l'aumento delle concentrazioni di inquinanti nell'aria, in particolare di polveri sottili e ossidi di azoto, producendo situazioni di inquinamento particolarmente diffuse tali da rendere difficile il conseguimento dei valori limite della qualità dell'aria previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Il territorio regionale lombardo, che ricade quasi interamente all'interno del Bacino Padano, è altresì caratterizzato da una significativa antropizzazione che, insieme alle sopra richiamate sfavorevoli condizioni orografiche e meteorologiche, contribuisce all'accumulo di inquinanti e contaminanti in atmosfera.

Dato il carattere sovraregionale delle criticità inerenti la qualità dell'aria, Regione Lombardia sta affrontando la problematica sia mediante l'attivazione di azioni di coordinamento e condivisione di politiche sovra-regionali sia attraverso l'attuazione e l'aggiornamento della pianificazione regionale in materia.



Tra le prime ricadono importanti iniziative quali la sottoscrizione, nel 2013, dell'*Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria* tra le Regioni e Province autonome del Bacino Padano e cinque Ministeri, nonché la sottoscrizione in data 9 giugno 2017 del "*Nuovo accordo*" il cui obiettivo principale è l'armonizzazione e la condivisione delle misure più sfidanti previste nei singoli Piani Regionali per la qualità dell'aria.

A livello regionale, lo strumento di pianificazione e programmazione delle politiche in materia di tutela della qualità dell'aria predisposto in conformità alla normativa comunitaria (Direttiva 2008/50/CE) e nazionale (d.lgs. 155/2010) vigente è rappresentato dal Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'Aria (PRIA); il PRIA vigente è stato approvato con D.G.R. 593/2013 ed il procedimento per il relativo aggiornamento, ai sensi degli artt. 9 e 11 del d.lgs. 155/2010, è stato avviato con D.G.R. n. 6438 del 3.4.2017.

Nella relazione di monitoraggio che descrive l'avanzamento dello stato di attuazione del PRIA nell'anno 2016 e nell'ultimo triennio (2014-2016), approvata con D.G.R. 7305/2017, sono stati riportati gli esiti principali dell'aggiornamento, con il Sistema IN.EM.AR. (INventario EMissioni Aria), dell'inventario delle emissioni in atmosfera in Lombardia relativamente ai principali macroinquinanti di interesse ai fini del risanamento della qualità dell'aria (SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, COVNM, CO, NH<sub>3</sub>, PM<sub>2,5</sub>, PM<sub>10</sub>, PTS) e dei gas climalteranti di interesse per la riduzione del surriscaldamento globale (CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O). Si riporta di seguito la tabella 1 nella quale sono illustrati, in sintesi, i risultati dell'inventario 2014, riportando, in valore assoluto e percentuale, il contributo alle emissioni dei vari inquinanti delle diverse fonti, raggruppate in macrosettori.

|                                                      | SO <sub>2</sub><br>t/anno | NO <sub>x</sub><br>t/anno | COV<br>t/anno  | CH <sub>4</sub><br>t/anno | CO<br>t/anno   | CO <sub>2</sub><br>kt/anno | N <sub>2</sub> O<br>t/anno | NH <sub>3</sub><br>t/anno | PM2.5<br>t/anno | PM10<br>t/anno | PTS<br>t/anno | CO <sub>2</sub> eq<br>kt/anno | Precurs.<br>O <sub>3</sub> t/anno | Tot. acidif.<br>(H <sup>+</sup> )<br>kt/anno |
|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 - Produzione energia e trasformazione combustibili | 2 933                     | 6 417                     | 596            | 1 430                     | 10 940         | 11 343                     | 329                        | 13                        | 157             | 165            | 169           | 11 477                        | 9 648                             | 232                                          |
| 2 - Combustione non industriale                      | 799                       | 10 512                    | 9 837          | 6 740                     | 76 320         | 13 561                     | 524                        | 190                       | 8 040           | 8 187          | 8 610         | 13 886                        | 31 151                            | 265                                          |
| 3 - Combustione nell'industria                       | 6 386                     | 19 813                    | 3 941          | 908                       | 13 986         | 11 483                     | 391                        | 363                       | 1 218           | 1 547          | 2 342         | 11 622                        | 29 665                            | 652                                          |
| 4 - Processi produttivi                              | 2 089                     | 1 703                     | 12 803         | 171                       | 22 329         | 3 033                      | 54                         | 45                        | 331             | 730            | 905           | 3 058                         | 17 339                            | 105                                          |
| 5 - Estrazione e distribuzione combustibili          |                           |                           | 6 785          | 73 957                    |                |                            |                            |                           |                 |                |               | 1 849                         | 7 821                             |                                              |
| 6 - Uso di solventi                                  | 1.2                       | 57                        | 73 222         | 0.1                       | 48             |                            |                            | 149                       | 804             | 932            | 1 413         | 2 575                         | 73 297                            | 10                                           |
| 7 - Trasporto su strada                              | 106                       | 62 910                    | 14 825         | 1 245                     | 67 015         | 17 023                     | 593                        | 972                       | 3 440           | 4 644          | 5 990         | 17 231                        | 98 965                            | 1 428                                        |
| 8 - Altre sorgenti mobili e macchinari               | 202                       | 12 498                    | 1 626          | 18                        | 5 788          | 1 362                      | 50                         | 2.3                       | 551             | 562            | 569           | 1 378                         | 17 510                            | 278                                          |
| 9 - Trattamento e smaltimento rifiuti                | 839                       | 3 140                     | 1 128          | 78 623                    | 1 250          | 1 031                      | 429                        | 523                       | 39              | 40             | 44            | 3 124                         | 6 197                             | 125                                          |
| 10 - Agricoltura                                     | 40                        | 687                       | 54 929         | 220 912                   | 2 106          |                            | 10 351                     | 99 909                    | 526             | 1 045          | 2 152         | 8 607                         | 59 091                            | 5 893                                        |
| 11 - Altre sorgenti e assorbimenti                   | 13                        | 63                        | 32 021         | 4 743                     | 1 564          | -4 802                     | 1.8                        | 7.2                       | 840             | 850            | 857           | -4 683                        | 32 337                            | 2.2                                          |
| <b>Totale</b>                                        | <b>13 408</b>             | <b>117 800</b>            | <b>211 714</b> | <b>388 746</b>            | <b>201 347</b> | <b>54 035</b>              | <b>12 723</b>              | <b>102 174</b>            | <b>15 946</b>   | <b>18 701</b>  | <b>23 050</b> | <b>70 125</b>                 | <b>383 021</b>                    | <b>8 990</b>                                 |

Tabella 1. Emissioni in Lombardia nel 2014 ripartite per macrosettore (Fonte: INEMAR ARPA LOMBARDIA).

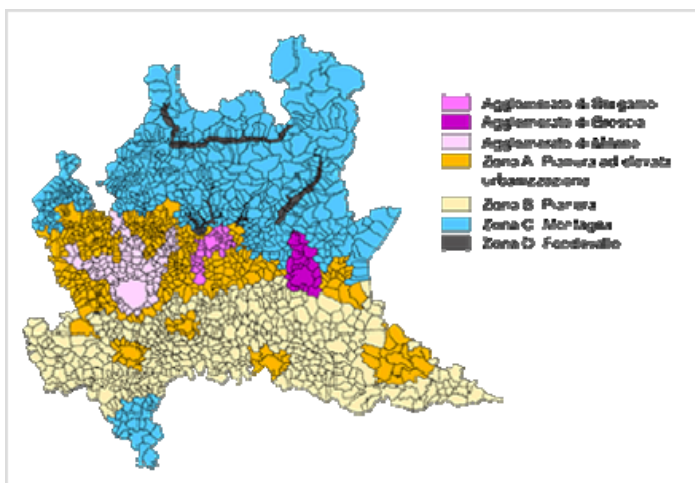
Le sorgenti più rilevanti risultano il trasporto su strada, la produzione di energia, gli impianti di riscaldamento, le attività industriali e quelle agricole; i pesi delle differenti fonti variano in relazione al contesto territoriale e all'inquinante che si considera.

Dall'aggiornamento dell'inventario delle emissioni INEMAR relativo all'anno 2014, si ha la conferma della progressiva riduzione delle emissioni dei principali inquinanti. Relativamente allo stato di qualità dell'aria, come negli anni precedenti, anche nel 2016 non si sono verificati superamenti dei limiti e degli obiettivi di legge per i parametri per gli ossidi di zolfo (SO<sub>2</sub>), il monossido di carbonio (CO) e il benzene (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>); risultano, in generale, non ancora raggiunti i limiti e gli obiettivi previsti dalla normativa per PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub>, NO<sub>2</sub> e O<sub>3</sub>, inquinanti di origine secondaria il cui contributo è considerevole.

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 155/2010, Regione Lombardia ha provveduto, con D.g.r. n. 2605 del 30 novembre 2011, alla classificazione del proprio territorio in zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente; in base a detta zonizzazione il territorio regionale risulta ripartito nelle seguenti zone e agglomerati:

- AGGLOMERATI URBANI (Agglomerato di Milano, di Bergamo e di Brescia)
- ZONA A - Pianura ad elevata urbanizzazione
- ZONA B - Zona di Pianura
- ZONA C - montagna o zone C1 (area prealpina e appenninica) e C2 (area alpina)

- ZONA D – Fondovalle



Il metodo SSPC, approvato con DGR 3151/2015 quale procedura per effettuare la valutazione del rischio ambientale delle installazioni AIA, assegna, in base all'area (e nello specifico al Comune) in cui è collocata l'installazione stessa, un punteggio indicativo del livello di criticità della qualità dell'aria, basato sul numero di superamenti e sul numero di parametri oggetto di superamenti caratteristici dell'area.

### 3.1.2 La qualità delle acque superficiali;

L'estesa urbanizzazione, la significativa presenza di realtà produttive i cui processi richiedono elevati consumi idrici e comportano scarichi idrici considerevoli in termini qualitativi, la rilevanza del comparto agro – industriale, rappresentano peculiarità del territorio lombardo a cui consegue un impatto notevole sui corpi idrici superficiali che costituiscono il recapito finale di scarichi di reflui urbani e industriali.

La Direttiva 2000/60/CE “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”, riferimento principale per la definizione della pianificazione regionale, stabilisce che la tutela delle acque sia affrontata a livello di “bacino idrografico” e individua nel “distretto idrografico” l'unità territoriale di riferimento per la relativa gestione. Inoltre, la medesima direttiva individua nel Piano di Gestione di distretto lo strumento conoscitivo e operativo per l'applicazione dei relativi contenuti a livello locale e il “corpo idrico” e relativo bacino drenante quale unità territoriale di riferimento per la pianificazione. I corpi idrici, definiti come “entità discreta e significativa”, sono l'unità base di valutazione che presentano

caratteristiche omogenee relativamente allo stato, alle pressioni e agli impatti che subiscono e ad essi sono associati gli obiettivi ambientali fissati dalla direttiva medesima.

Il Piano di Gestione distretto idrografico Fiume Po, il cui ultimo aggiornamento, riferito al ciclo di pianificazione 2016/2021, è stato approvato con DPCM del 28 ottobre 2016 (PdGPo 2015), rappresenta il Piano di Gestione di riferimento per Regione Lombardia, la quale, con D.G.R. 4596 del 17.12.2015, ha approvato il proprio contributo alla relativa revisione e aggiornamento.

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) regionale, previsto dall'art. 121 del D.lgs. 152/2006, costituisce il piano di settore regionale; il PTA di Regione Lombardia, ai sensi della L.R. 26/2003, è costituito da un Atto di indirizzi, approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, e da un Programma di Tutela e Uso delle Acque approvato dalla Giunta Regionale, che individua le azioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzi; l'Atto di indirizzi vigente è stato approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n. 929, del 10.12.2015, mentre il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA 2016) è stato approvato con deliberazione n. 6990 del 31 luglio 2017. Il PTUA 2016, che ha valenza per il ciclo di pianificazione 2016/2021, si basa sugli elementi conoscitivi e valutativi riferiti al territorio regionale forniti nella fase di definizione del PdGPo 2015. Tali elementi comprendono, tra l'altro, l'individuazione dei corpi idrici lombardi oggetto della pianificazione del distretto idrografico fiume Po per il periodo 2016/2021 e la classificazione dei corpi idrici superficiali realizzata utilizzando i dati del programma di monitoraggio condotto da ARPA Lombardia nel sessennio 2009-2014.

La classificazione per le acque superficiali è svolta secondo i criteri tecnici previsti dal D.lgs. 152/06 come modificato dal DM 260/2010. La valutazione dello stato di un corpo idrico superficiale è effettuata attraverso la classificazione del suo "stato ecologico" e del suo "stato chimico". Nello specifico, per la classificazione dello stato ecologico sono utilizzati gli elementi di qualità biologici (ad esempio macrofite, diatomee, fitoplancton, fauna ittica), chimico-fisici (ad esempio la concentrazione di nutrienti, la temperatura, l'ossigeno), chimici (ad esempio inquinanti specifici) a sostegno di quelli biologici e idromorfologici a sostegno degli elementi biologici e la valutazione (elevato, buono, sufficiente, scarso, cattivo) è stabilita in base all'elemento tra quelli citati che si trova nella classe peggiore; lo stato chimico è definito rispetto agli standard di qualità per le sostanze o gruppi di sostanze dell'elenco di priorità.

I risultati della classificazione dei corpi idrici superficiali descritti nel PTUA 2016, facenti riferimento al sessennio 2009-2014, indicano come poco più del 25% dell'insieme dei corpi idrici fluviali consegua uno stato ecologico e chimico almeno buono; mentre poco più del 50% dei corpi idrici lacustri consegue uno stato ecologico e chimico buono.

L'analisi dell'aspetto ambientale "qualità delle acque superficiali" è pertanto finalizzata a definire una classificazione dei bacini idrografici individuati sul territorio regionale in funzione dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali a cui afferiscono.

Nello specifico, il modello di valutazione del rischio ambientale delle installazioni AIA prevede che ad ogni corpo idrico superficiale venga attribuito, sulla base del relativo stato ecologico e chimico, un punteggio indicativo della 'criticità' del suo stato; lo stesso punteggio viene quindi assegnato a tutto il bacino afferente e conseguentemente ad ogni azienda AIA ricadente nello stesso.

### 3.1.3 Vulnerabilità territoriale

In relazione alle attività svolte presso le installazioni soggette ad A.I.A., si considera quale ulteriore aspetto ambientale rilevante e pertinente la vulnerabilità del territorio circostante; per valutare detto aspetto si è tenuto conto di peculiarità del territorio lombardo quali la presenza di numerose aree ad elevato valore ambientale, la caratterizzazione e la vulnerabilità del suolo, quale risorsa in grado di svolgere funzioni importanti per la qualità dell'ambiente, tra cui la protezione delle acque sotterranee, e il cui degrado può comportare impatti negativi sia sull'ambiente che sulla salute umana.

In generale, le attività produttive interagiscono con l'ambiente limitrofo comportando un graduale ma continuo cambiamento delle aree circostanti interessate. Pertanto, è opportuno mantenere un livello di attenzione elevato specialmente a tutela di quei territori caratterizzati da una maggiore sensibilità rispetto alle emissioni atmosferiche, idriche e alla presenza fisica dell'installazione.

In Lombardia circa il 23% del territorio è compreso in "aree protette" (parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali, monumenti naturali e parchi locali di interesse sovracomunale, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale) che ne salvaguardano l'ingente patrimonio naturale, ricco di varie tipologie di habitat e di biodiversità vegetale e animale, che comprende numerose specie di interesse comunitario (Direttiva "Habitat" – Dir 92/43/CEE, Direttiva "Uccelli" – Dir. 2009/147/CE) e/o inserite in liste di attenzione (IUCN, liste rosse nazionali, ecc.) nonché un numero elevato di endemismi.

I riferimenti normativi che disciplinano la tutela delle "aree protette" sono definiti nella Legge Regionale n. 86 del 30 novembre 1983 e ss.mm.ii. e nella recente Legge Regionale n. 28 del 17 novembre 2016 che ha avviato un percorso di riorganizzazione degli Enti preposti alla tutela delle "aree protette lombarde" finalizzato anche a "semplificare il rapporto con i residenti e gli operatori e incrementare le capacità e le potenzialità dei servizi (art.1 comma 1-a)" nonché ad "incrementare i modelli di sviluppo sostenibile delle attività antropiche, anche tramite la condivisione degli obiettivi di tutela delle aree naturali, la conservazione della biodiversità e l'individuazione di compensazioni ambientali, e riconoscere la rilevanza dei servizi ecosistemici (art.1 comma 1-c)".

In prospettiva futura, è opportuno considerare come sensibili anche le aree individuate nella Rete Ecologica Regionale (RER) (DGR n. 8/8515 del 26/11/2008) che delinea l'infrastruttura verde delle connessioni ecologiche tra le aree protette. La funzionalità delle aree regionali protette infatti dipende dalla qualità ambientale delle aree dei collegamenti ecologici in quanto necessari agli spostamenti delle specie vegetali e animali e quindi alla conservazione della biodiversità.

La cartografia di riferimento relativa alle aree protette e alla rete ecologica regionale è disponibile presso il sito [www.geoportale.regione.lombardia.it](http://www.geoportale.regione.lombardia.it) inserendo nel campo "inserire parola chiave" il testo "aree protette" o "rete ecologica regionale".

Lo stato conoscitivo e attuativo delle aree soggette ad interventi di bonifica in Lombardia è delineato nel Programma Regionale di Bonifica delle Aree inquinate 2014-2020 (approvato con DGR n. 1990 del 20.06.2014) che insieme all'Atto di Indirizzi (approvato con deliberazione del Consiglio regionale 8 novembre 2011, n. 280) costituisce il Piano di Bonifica Regionale. L'elenco dei siti contaminati è ricavabile dalla Banca dati unificata di Regione Lombardia e di ARPA (AGISCO – Anagrafe e Gestione Integrata dei Siti Contaminati).

Per stabilire il livello di vulnerabilità del suolo, in fase di prima applicazione del modello di valutazione del rischio ambientale delle installazioni A.I.A., si è fatto riferimento alla carta della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi riportata nell'allegato 10, paragrafo 3.3 della Relazione Generale del Programma di tutela e uso delle acque del 2006; detta vulnerabilità intrinseca, come indicato nel citato documento, è stata definita attraverso l'integrazione della capacità protettiva del suolo nei confronti delle acque sotterranee (capacità del suolo di controllare il trasporto di inquinanti idrosolubili nelle acque di percolazione in profondità verso le risorse idriche sottosuperficiali) e della vulnerabilità idrogeologica (possibilità di penetrazione e propagazione di un eventuale inquinante

nell'acquifero in funzione di diversi fattori fra cui lo spessore del non saturo e la litologia che lo caratterizza).

Ciò premesso, il modello di valutazione tiene conto della vulnerabilità territoriale circostante l'azienda mediante l'analisi dei quattro fattori di seguito riportati con riferimento ad un raggio di due chilometri dall'azienda in questione:

- presenza di "aree regionali protette" [quali i parchi naturali e regionali, le riserve naturali] e altre forme di tutela presenti sul territorio [quali i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) e i siti di Rete Natura 2000 che comprendono le zone a protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva Uccelli 79/409/CE e i siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CE];
- densità di popolazione;
- vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee ottenuta dalla combinazione di vulnerabilità idrogeologica e di capacità protettiva dei suoli (Programma di Tutela e Uso della Acque in Regione Lombardia - PTUA);
- presenza di siti contaminati (ex artt. 248 e 252 del D.Lgs. 152/2006).

Ad ogni zona, in base alla presenza dei suddetti elementi, il modello assegna un punteggio indicativo del livello di criticità, che viene poi attribuito all'installazione.

In considerazione di quanto sopra riportato, gli esiti del processo di riorganizzazione avviato con la L.R. 28/2016 dovranno essere tenuti in opportuna considerazione per valutare le necessarie revisioni delle modalità di individuazione del valore di input del modello inerente la presenza di "aree regionali protette" e altre forme di tutela presenti sul territorio, come definite dall'art.2, comma 1 della L.R. 28/2016.

### **3.2 Identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione**

La zona geografica coperta dal Piano coincide con l'intero territorio lombardo in cui sono localizzate le installazioni in possesso di A.I.A..

### **3.3 Registro delle installazioni coperte dal piano**

Le installazioni interessate dall'attuazione del presente Piano sono le aziende collocate in Regione Lombardia e in possesso di A.I.A. regionale, in quanto rientranti nelle categorie IPPC individuate nell'allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/06, nonché, ai fini del coordinamento in materia di controlli richiesto dalla norma, le aziende lombarde soggette ad A.I.A. statale, in quanto rientranti nelle categorie dell'allegato XII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/06.

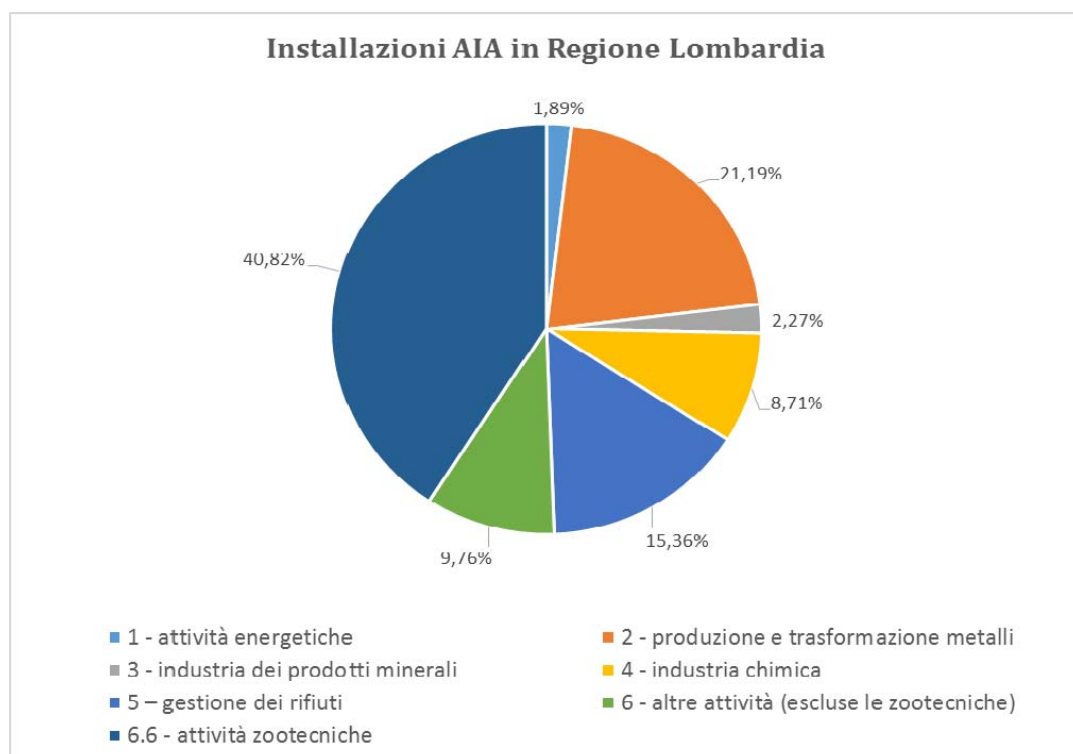


### 3.3.1 AIA di competenza statale

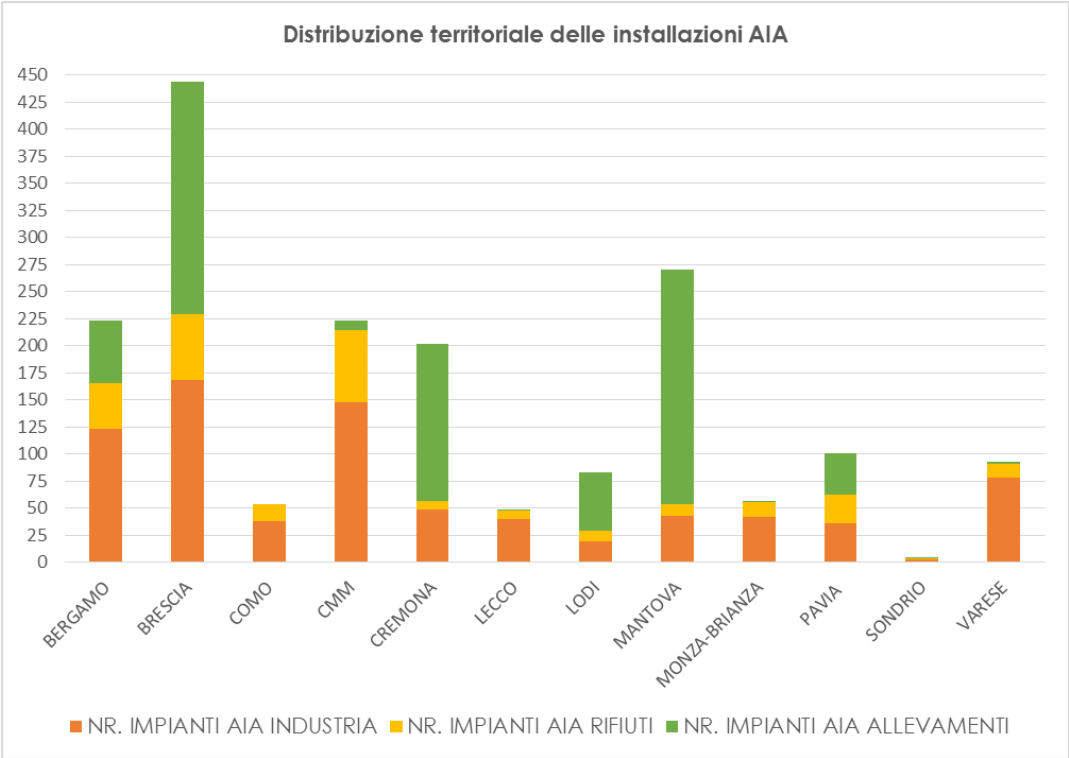
Le installazioni in possesso di A.I.A. statale presenti sul territorio lombardo sono attualmente 16; si tratta di 11 centrali termoelettriche, 3 impianti chimici e 2 raffinerie.

### 3.3.2 AIA di competenza regionale

Le installazioni lombarde soggette ad AIA regionale sono circa 1800 e la relativa distribuzione percentuale rispetto alle diverse macro-categorie IPPC è di seguito rappresentata:



Si riporta, inoltre, un grafico nel quale è rappresentata la distribuzione nelle diverse Province Lombarde e nella Città Metropolitana di Milano delle installazioni AIA regionali raggruppate nei tre comparti principali: industria, rifiuti e allevamenti intensivi,



Come si può evincere dal precedente grafico, alcune categorie di installazioni AIA risultano concentrate in determinate aree geografiche della regione [ad esempio, gli allevamenti intensivi risultano particolarmente numerosi nei territori di Province quali Mantova, Brescia, Cremona, Bergamo, Lodi e Pavia]; tale aspetto è tenuto in considerazione nell'organizzazione e nella programmazione delle visite ispettive in loco per un'efficiente gestione (formazione, distribuzione sul territorio) delle risorse disponibili.

Si rammenta che, ai sensi della L.R. 24/2006, le Autorità Competenti per il rilascio dell'AIA sono:

- **Province e Città Metropolitana di Milano** per le installazioni individuate nell'allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/06, ad esclusione di quelle di competenza regionale ai sensi dell'art. 8, comma 2-ter della L.R. 24/2006 (installazioni esistenti «non già soggette ad A.I.A.» autorizzate ai sensi del lgs. 46/2014) e dell'art. 17, comma 1 della L.R. 26/2003;
- **Regione** per gli impianti di trattamento di rifiuti urbani (rifiuti individuati dal C.E.R. 200301) con operazioni di incenerimento (D10) o recupero energetico (R1) ricadenti nella categoria IPPC 5.2, per gli impianti di gestione di rifiuti speciali (discariche di

amianto) ricadenti nella categoria IPPC 5.4 e per gli impianti a carattere innovativo per la gestione di rifiuti rientranti nella macro-categoria IPPC 5;

Si rappresenta altresì che la competenza autorizzativa di Regione per le installazioni esistenti qualificate come "non già soggette ad A.I.A.", ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i - quinquies), del d.lgs. 152/2006, si è conclusa con il rilascio, secondo quanto previsto dall'articolo 29, commi 2 e 3, del d.lgs. 46/2014, della prima A.I.A.; ogni funzione amministrativa da attuarsi successivamente al rilascio della prima A.I.A. a tali installazioni è di competenza delle Province e della Città Metropolitana di Milano compresi gli adempimenti di cui al D.P.R. 157/2011.

Ciò premesso, le diverse Autorità Competenti (Province, Città Metropolitana di Milano, Regione) rendono disponibile, ognuno per quanto di competenza, mediante pubblicazione nei relativi siti web, l'elenco delle installazioni in possesso di A.I.A.; tali elenchi saranno oggetto di periodico aggiornamento, con cadenza almeno annuale, sulla base del rilascio di nuove AIA o dell'eventuale revoca delle AIA a installazioni esistenti.

### [3.4 Procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie](#)

#### [3.4.1 Programmazione delle ispezioni ambientali ordinarie](#)

Secondo quanto stabilito dall'articolo 29 decies, commi 11-bis e 11-ter, del D.lgs. 152/06, il Piano riporta le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie; in detti programmi, per ogni installazione, viene indicata la frequenza con cui deve essere effettuata la visita in loco da determinarsi sulla base di una valutazione sistematica sul rischio ambientale dell'installazione medesima.

La valutazione sistematica dei rischi deve considerare almeno:

- a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009)

Con la DGR 3151/2015 è stata approvata, quale procedura per la programmazione dei controlli ordinari, l'applicazione del metodo "Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli" - SSPC che consente di effettuare una valutazione del rischio ambientale

sulla base dei criteri normativi sopra richiamati arrivando a caratterizzare ogni installazione con un proprio indice di rischio compreso tra 1 (rischio basso) e 10 (rischio alto). La "graduatoria" delle installazioni secondo l'indice di rischio assegnato rappresenta la base per la programmazione dei controlli ordinari in quanto, a seconda del valore di detto indice, il periodo tra due visite in loco viene determinato come segue:

- ogni 3 anni, per le installazioni con vettore di rischio compreso fra 0 e 5,99;
- ogni 2 anni, per le installazioni con vettore di rischio compreso fra 6 e 7,49;
- ogni anno, per le installazioni con vettore di rischio uguale o superiore a 7,5.

Per maggiori dettagli sul Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli (SSPC) si rimanda alla DGR 3151/2015 e alla documentazione tecnica disponibile alla Sezione Imprese del sito di ARPA Lombardia ([www.arpalombardia.it](http://www.arpalombardia.it); ARPA PER LE IMPRESE =>Autorizzazioni e Controlli > AIA - IPPC > Controlli).

Al termine del ogni ciclo triennale di programmazione dei controlli ordinari A.I.A., le variabili e le modalità di individuazione dei parametri di input del modello SSPC, nonché i valori soglia e la definizione della frequenza dei controlli in base a tali valori, potranno essere oggetto di revisione sulla base dell'ulteriore esperienza maturata nell'applicazione del modello e di eventuali esigenze dettate da nuove disposizioni normative o dalla pianificazione regionale.

Le revisioni del modello SSPC, se previste, saranno da considerarsi quale modifica di uno dei principali elementi del Piano e pertanto dovranno essere approvate con delibera della Giunta regionale.

**Il programma dei controlli ordinari a livello regionale (di seguito Programma triennale)** è redatto su un orizzonte temporale triennale e, per ciascuna installazione soggetta ad A.I.A. operante nel territorio di Regione Lombardia, riporta il vettore di rischio ambientale e la conseguente frequenza del controllo ordinario in loco, nonché l'indicazione dell'anno, nel triennio di programmazione di riferimento, in cui detto controllo viene eseguito.

Il Programma triennale viene predisposto da ARPA Lombardia e proposto alla competente Direzione di Regione Lombardia per la relativa approvazione con provvedimento dirigenziale.

Nella definizione del Programma triennale ARPA Lombardia tiene conto, oltre che degli esiti dell'applicazione del SSPC, di eventuali scostamenti tra quanto previsto dalla precedente programmazione e quanto effettivamente attuato, prevedendo

l'effettuazione dei controlli non eseguiti entro il primo anno del nuovo ciclo di programmazione.

Coerentemente con quanto sopra espresso, si ribadisce che aggiornamenti degli atti di pianificazione regionale che dovessero intervenire nel corso di un dato triennio di programmazione dei controlli ordinari A.I.A. saranno presi in considerazione e applicati nella definizione del Programma triennale riferito al successivo ciclo di programmazione.

Il Piano, il Programma triennale e relative successive revisioni sono messi a disposizione sui siti web di Regione Lombardia, delle singole AACC e di ARPA Lombardia.

Con cadenza annuale, ARPA Lombardia può proporre a Regione l'adozione di provvedimenti di aggiornamento del Programma triennale per:

- la revisione dei vettori di rischio ambientali associati a singole installazioni A.I.A. sulla base degli esiti delle ispezioni ambientali effettuate;
- l'adeguamento dell'elenco delle installazioni A.I.A. rientranti nel Programma triennale a seguito del rilascio di nuove A.I.A. o della revoca di A.I.A. esistenti da parte delle AACC.

Sulla base del Programma triennale definito e approvato come sopra descritto, indicativamente entro il 30 novembre e comunque in tempo utile affinché entro il 31 dicembre si pervenga alla definizione dei controlli ordinari da effettuarsi nell'anno successivo, ARPA Lombardia trasmette alle singole Autorità Competenti (AACC) la programmazione annuale presso le installazioni A.I.A. di competenza; le AACC possono richiedere ad ARPA Lombardia modifiche alla programmazione annuale trasmessa, nel rispetto del quadro complessivo del Programma triennale, per esigenze specifiche funzionali ad un ottimale svolgimento delle funzioni amministrative di competenza.

Le programmazioni annuali definitive saranno messe a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sui siti web dell'AC e di ARPA Lombardia.

#### [3.4.2 Coordinamento con i controlli ordinari presso le AIA di competenza statale](#)

Secondo l'art. 29-decies, comma 3, del D.lgs. 152/06, i controlli presso gli impianti A.I.A. di competenza statale sono effettuati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), il quale per lo svolgimento di detta attività si può anche avvalere delle agenzie regionali. La programmazione di dette visite ispettive è effettuata da ISPRA in accordo con le Agenzie Regionali/Provinciali territoriali.

Ferme restando quanto specificato dalla convenzione in essere tra ISPRA e ARPA Lombardia in relazione agli aspetti operativi inerenti l'organizzazione delle visite in loco,

per garantire il coordinamento della programmazione dei controlli delle A.I.A. regionali con quanto previsto nelle A.I.A. statali, si ritiene opportuno che:

- ARPA Lombardia applichi il sistema SSPC anche per la determinazione del rischio ambientale connesso all'esercizio di tali installazioni e, sulla base degli esiti ottenuti, presenti ad ISPRA, indicativamente entro il 31 ottobre di ogni anno, una proposta di programmazione dei controlli ordinari presso le AIA statali operanti in Lombardia;
- ISPRA comunichi ad ARPA Lombardia la relativa valutazione della programmazione proposta entro un termine utile ai fini della predisposizione, entro il 31 dicembre, del programma annuale complessivo.

Al medesimo proposito, si ritiene opportuno che ISPRA comunichi ad ARPA Lombardia gli esiti delle visite in loco alle quali quest'ultima non abbia partecipato ai fini dell'aggiornamento dei pertinenti indici di rischio.

#### 3.4.3 Procedure per le ispezioni straordinarie

L'ispezione straordinaria è disposta dall'Autorità Competente (Provincia, Città Metropolitana di Milano, Regione) o direttamente attivata da ARPA Lombardia, che ne informa l'Autorità Competente, in caso di:

1. segnalazioni documentate di incidenti o eventi con risvolti critici sul piano ambientale;
2. necessità di accertamenti e verifiche in campo rilevate da ARPA Lombardia o dall'AC nell'ambito della valutazione di specifica documentazione attinente attività di controllo e monitoraggio in capo ai Gestori delle installazioni (ad esempio, autocontrolli, verifiche strumentali dei sistemi di monitoraggio alle emissioni per inceneritori di rifiuti urbani; messa a regime di impianti);
3. necessità di verifica che il gestore abbia adottato le misure prescritte a seguito di precedenti controlli ordinari.

L'ispezione straordinaria, stante le relative peculiarità, non prevede di norma la comunicazione di avvio della visita ispettiva.

#### 3.4.4 Indicazioni per il coordinamento delle attività di ispezione in capo a differenti autorità

Nel presente paragrafo si intende confermare e rafforzare le indicazioni, di cui alla D.G.R. 3151/2015, per la cooperazione tra le varie autorità di ispezione che intervengono presso le installazioni soggette ad A.I.A., sulla base di elementi quali l'ulteriore esperienza maturata, la sempre maggiore esigenza di ottimizzare le risorse disponibili per una

efficace gestione dell'incremento delle attività di controllo determinato dall'entrata in vigore di specifiche disposizioni in materia di AIA (adempimenti in materia di relazione di riferimento) e di aziende a rischio di incidente rilevante {decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105}, nonché le previsioni di coordinamento auspiccate dalle predette normative.

Nel rispetto degli adempimenti in materia di visite ispettive stabiliti dalle relative normative, si ritiene necessario valorizzare e sfruttare le potenziali sinergie tra le attività di controllo in materia di "A.I.A.", "rischio di incidente rilevante" e "direttiva nitrati" prevedendo lo sviluppo di adeguati strumenti operativi; questi ultimi dovrebbero, tra l'altro, consentire l'armonizzazione dei diversi programmi di controllo e garantire che attività di controllo, previste dalle predette differenti norme, ma riferite ai medesimi aspetti e condotte sostanzialmente secondo medesime modalità, purché preventivamente condivise tra le autorità preposte al controllo, possano essere ritenute valide ai fini della verifica dell'attuazione delle singole direttive applicabili.

#### [3.4.5 Coordinamento tra controlli AIA e controlli di aziende a rischio di incidente rilevante](#)

In Regione Lombardia sono presenti circa 280 aziende a rischio di incidente rilevante e di queste circa il 40% sono soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

L'art. 27 (Ispezioni), comma 10 del D.lgs. 105/2015 recante "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose." prevede che:

*10. Ove possibile, le ispezioni ai fini del presente decreto sono coordinate con le ispezioni effettuate ai sensi di altre normative, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità' alle disposizioni di cui al comma 3, lettera h).*

Analogamente, l'art. 29-sexies, comma 6-bis del d.lgs. 152/06, stabilisce che "Le regioni possono prevedere il coordinamento delle attività ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative"

Ciò premesso ed atteso che nella maggior parte dei casi i tecnici di ARPA Lombardia che svolgono le attività istruttorie ed ispettive inerenti il rischio industriale risultano essere i medesimi che effettuano le visite ispettive AIA, un'opportuna armonizzazione delle programmazioni annuali dei controlli in loco volta a evitare di ispezionare in tempi diversi

la medesima installazione soggetta ad entrambe le discipline in argomento dovrebbe, per quanto possibile, essere attuata al fine di ottimizzare tempi (ad esempio, per la preparazione in ufficio della visita ispettiva) e risorse incidendo positivamente sulla capacità di controllo complessiva dell'Agenzia.

Sia in caso di visite congiunte sia in caso di visite effettuate in tempi differenti, gli esiti dell'attività ispettiva relativa agli incidenti rilevanti sono acquisiti e ritenuti validi ai fini dei controlli A.I.A., con particolare riferimento alle verifiche inerenti i sistemi di prevenzione e di contenimento del rilascio accidentale, nonché ai sistemi di gestione delle sostanze e miscele detenute, lavorate e prodotte.

#### **3.4.6 Coordinamento tra controlli AIA e controlli in materia di direttiva nitrati**

Nell'ottica della razionalizzazione e della standardizzazione delle attività di controllo, nonché ai fini della semplificazione per le imprese, dovrà essere altresì garantito il coordinamento tra le attività di controllo relative all'applicazione della direttiva nitrati e quelle inerenti la verifica delle prescrizioni delle A.I.A. nelle installazioni zootecniche. A tal fine, entro un anno dalla approvazione della presente delibera, dovrà essere definito dalle competenti Direzioni Generali di Regione Lombardia (D.G. Ambiente, D.G. Agricoltura) con ARPA Lombardia un protocollo che prevedrà, tra l'altro:

1. l'individuazione e la condivisione di procedure operative standardizzate per l'effettuazione delle verifiche in sito su aspetti esaminati sia nelle attività di controllo sulla applicazione della direttiva nitrati sia nelle attività di verifica delle prescrizioni delle AIA;
2. la condivisione, mediante tempestiva trasmissione tra i competenti uffici di ARPA Lombardia e di Regione Lombardia, degli esiti delle attività di controllo realizzate secondo le suddette procedure e, valorizzando le responsabilità in capo al soggetto che ha effettuato gli accertamenti e il riconoscimento della valenza di tali esiti nell'ambito delle rispettive attività ispettive;
3. la realizzazione di un percorso di aggiornamento formativo dei tecnici ARPA Lombardia e dei tecnici di Regione Lombardia che si occupano rispettivamente dei controlli AIA e dei controlli nitrati.

#### **3.4.7 Ulteriori indicazioni sullo svolgimento dei controlli in loco**

Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle attività ispettive, si forniscono alcune indicazioni volte ad assicurare una adeguata efficacia dell'ispezione ambientale



in funzione del rischio e dell'impatto ambientale connesso all'esercizio dell'installazione A.I.A. oggetto di controllo.

Fermo restando la competenza di ARPA Lombardia nella predisposizione delle istruzioni operative interne all'Agenzia, si ritiene sostenibile un approccio che preveda:

- l'esame preliminare degli aspetti critici e/o rilevanti, in termini di impatti sull'ambiente, connessi all'esercizio di una data installazione; detti aspetti sono desumibili dagli atti delle istruttorie tecniche condotte in fase autorizzativa e dal connesso provvedimento, dagli esiti di precedenti controlli, dalla valutazione dei dati sugli autocontrolli previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo e trasmessi tramite l'applicativo "AIDA", dalle comunicazioni del Gestore effettuate in caso di inconvenienti o incidenti che hanno influito significativamente sull'ambiente o ancora dalla conoscenza di specifiche problematiche ambientali locali;
- l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di accertamento in loco in modo da garantire, in ordine di priorità, la verifica delle prescrizioni dell'A.I.A. che intervengono sui predetti aspetti critici e/o rilevanti, sino all'esame, nell'ambito di una o più verifiche programmate, della gamma completa degli effetti ambientali indotti dall'installazione.

Tale approccio permette di operare nel rispetto dei pertinenti dettami del D.lgs. 152/06 che stabiliscono all'art. 29-decies, comma 3, che l'AC, avvalendosi dell'ARPA, accerti:

- a) *il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;*
- b) *la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;*
- c) *che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.*

Si ritiene altresì che la suddetta indicazione sia in linea con:

- l'indirizzo fornito dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM) con la Circolare del 27.10.2014 (prot. 22295) in merito all'applicazione dell'art. 29-sexies, comma 6-ter del D.lgs. 152/06 (punto 9), secondo cui *"il disposto normativo va interpretato alla luce del fatto che gli effetti ambientali potenzialmente indotti sono già stati oggetto dell'istruttoria dell'istanza, che ha individuato gli effetti*

*accertati e, per ciascuno di essi la più opportuna periodicità dell'ispezione. Compito dell'Ente di controllo è quello di effettuare gli accertamenti nei limiti di quanto espressamente programmato nell'AIA, limitando gli eventuali approfondimenti istruttori alle sole modalità applicative del Piano di monitoraggio e controllo.";*

- *quanto previsto all'art. 3, comma 1 del Decreto 6 marzo 2017, n. 58 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 -bis." ovvero che "L'eventuale visita presso l'installazione può essere finalizzata alla verifica completa del rispetto dell'AIA, oppure può consistere in un controllo parziale relativo a specifiche problematiche o componenti critiche e impattanti, valutate sulla base della verifica documentale o di un'analisi di rischio."*